

**COMUNE DI GRUMO NEVANO**  
**(Provincia di Napoli)**

**COPIA/ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 198

Categoria XII Classe --

---

---

**OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione per l'accesso telematico alla banca dati demografica da parte di amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi. Indirizzi in materia.**

---

---

L'anno 2017 il giorno 19 del mese di **dicembre** alle ore 16,30 nel Comune suddetto e nella Casa comunale.

A seguito di regolare avviso si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori:

componenti	P	A	componenti	P	A
1. <b>Carmino D'Aponte – SINDACO F.F.</b>	X		4. <b>Antonio Chiacchio</b>	X	
2. <b>Mario Lamanna</b>	X		5. <b>Carla Cimmino</b>		X
3. <b>Rosa Bencivenga</b>	X				

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco facente funzioni dott. **CARMINE D'APONTE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario comunale dott. **VITTORIO FERRANTE**:

**LA GIUNTA**

Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

Acquisiti sulla stessa i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi a norma dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenutala meritevole di approvazione;

A voti unanimi e palesi:

**DELIBERA**

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

### **Approvazione dello schema di Convenzione per l'accesso telematico alla banca dati demografica da parte di Amministrazioni Pubbliche e Gestori di pubblici servizi. Indirizzi in materia.**

Proponente: Il Sindaco f.f. Dott. Carmine D'Aponte

#### Relazione istruttoria del Responsabile del 2° Settore Politiche Sociali e Demografico

#### **PREMESSO che**

= le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate ad improntare la loro azione a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e che in tale contesto, con lo svilupparsi della moderna tecnologia, assumono massima importanza le relazioni e gli accordi che, nel rispetto della vigente normativa, consentano, per uso di pubblica utilità e adempimenti agli obblighi istituzionali, scambi e flussi di dati informatici, trasmissioni o visure telematiche di dati ed archivi, per conseguire, in un quadro preciso di garanzie per la tutela dei dati stessi, obiettivi di semplificazione e snellimento delle attività con contenimento e riduzione di tempi, spese ed uso di risorse e materiali;

= secondo quanto previsto dall'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (*Legge di stabilità 2012*) le Amministrazioni Pubbliche e i Gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 8 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico sulla documentazione amministrativa*), nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e che, ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'art. 43 e dei controlli di cui all'art. 71 previsti dal suddetto D.P.R., le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle Amministrazioni Pubbliche e dei Gestori di pubblici servizi che ne facciano richiesta;

= in base alla Direttiva n. 14 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione emanata il 22 dicembre 2011 le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati mentre nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i Gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà;

#### **DATO ATTO che**

= la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio;

= l'obbligatorietà della presentazione alle Pubbliche Amministrazioni e ai Gestori di pubblici servizi di sole dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ha incrementato in maniera esponenziale l'attività di controllo da parte delle Pubbliche Amministrazioni e, quindi, delle richieste di comunicazione di dati a conferma di quanto dichiarato;

= tale quadro normativo impone di operare per assicurare le certezze pubbliche attraverso l'acquisizione d'ufficio dei dati o dei documenti e di eseguire gli "idonei controlli, anche a campione" prescritti dagli articoli 71 e 72 del D.P.R. 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e di prevedere la predisposizione di apposite Convenzioni per l'accesso alle banche dati;

## **RILEVATO che**

= in applicazione del citato art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 questa Amministrazione Comunale adottò la Deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 2 luglio 2012 con cui - nel quadro delle nuove e innovative norme sulla 'decertificazione' nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e privati - individuò quale responsabile degli accertamenti d'ufficio e dei controlli di cui ai sopracitati articoli del D.P.R. 445/2000, il Responsabile del Settore Demografico incaricandolo di predisporre le Convenzioni quadro di cui all'art. 58 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD*), senza, però, approvare uno schema-tipo della convenzione stessa;

= da allora sono state stipulate 4 Convenzioni con Pubbliche Amministrazioni che ne hanno fatto richiesta, le quali sono state tutte abilitate ad operare sul vecchio sistema informatico e che alcune non hanno ancora fatto richiesta di essere abilitate a collegarsi con la nuova piattaforma;

= che recentemente la società Acquedotti S.p.c.A., unica società partecipata da questo Comune, ha richiesto l'accesso alla banca dati demografica;

## **VISTI**

= la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 sulla tenuta dell'Anagrafe della popolazione residente, così come modificata dall'art. 2 quater della Legge 28 febbraio 2001, n. 26 in tema di indice nazionale delle anagrafi (INA) e dall'art. 1 novies della Legge 31 maggio 2005, n. 88 in tema di sistema di accesso ed interscambio anagrafico (SAIA);

= il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (*Nuovo Regolamento Anagrafico*);

= la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., sul procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi;

= il comma 3 dell'art. 2 del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6 (*Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale*), convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 17 marzo 1993 n. 63, che prescrive che i Comuni devono consentire l'attivazione di collegamenti telematici con tutti gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o che erogano servizi di pubblica utilità;

= il comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*), che stabilisce che gli Enti Locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni tra le Amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale;

= il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico sulla documentazione amministrativa*);

= il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*);

= il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD*);

= il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);

= le "Linee Guida per la stesura delle Convenzioni per la fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni - art. 58, comma 2 del CAD -", pubblicate nel giugno 2013 dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

= la Legge 11 agosto 2014, n. 114 (che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e ha stabilito misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) e in particolare l'art. 24 quinquies che prescrive che le Pubbliche Amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa;

= le "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche" approvate dal Garante della privacy con Provvedimento del 2 luglio 2015;

**CONSIDERATO che:**

= l'art. 50, comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*) precisa che qualunque dato trattato da una Pubblica Amministrazione, con le esclusioni esplicitamente previste dalla legge, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;

= il già citato art. 43, del D.P.R. 445/2000, al comma 4, relativo agli accertamenti d'ufficio, prevede che al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali;

= che il nuovo sistema informatico gestito dalla ditta Dedagroup Public Services Srl di Trento consente l'accessibilità e la fruibilità on-line dei dati della popolazione residente anche da parte di altre Pubbliche Amministrazioni e Gestori di pubblici servizi, ai soli fini strettamente necessari per lo svolgimento dell'attività cui sono preposti e nel rispetto di tutti i requisiti previsti in materia di sicurezza dei dati personali e delle disposizioni contenute, anche al di fuori del normale orario di apertura degli uffici;

= che al fine di dare attuazione ai dettati normativi citati e per gli scopi sopra esposti, occorre rendere possibile la consultazione on-line dei dati contenuti nell'anagrafe comunale, e approvare lo schema-tipo di Convenzione, allegato al presente atto, che regola le modalità di accesso e consultazione dei dati contenuti nell'anagrafe comunale da parte di Pubbliche Amministrazioni e Gestori di pubblici servizi, interessati ed aventi diritto, nonché di approvare la relativa modulistica, redatta secondo le norme sopra menzionate;

= che lo schema-tipo di Convenzione e la modulistica allegata, potranno subire integrazioni e variazioni che, se di minima entità, è opportuno che non necessitino di ulteriore approvazione, compresi gli adeguamenti necessari per l'attuazione dell'ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente);

**tanto premesso**, si invia la presente relazione istruttoria alla Giunta Comunale per i provvedimenti che vorrà adottare.

Grumo Nevano, lì 28.11.2017

Il Responsabile del Settore  
Dott. Ferdinando Favasso



## IL SINDACO f.f.

**Letta** la relazione istruttoria del Responsabile del 2° Settore;

**Considerato** che occorre provvedere ad attuare i dettati normativi citati in istruttoria;

**Ritenuto**, pertanto, di proporre alla Giunta Comunale l'adozione di una deliberazione per approvare lo schema-tipo di Convenzione e relativa modulistica, e per impartire specifici indirizzi in materia;


### PROPONE

per i motivi suddetti,

- = **di approvare** lo schema-tipo di Convenzione (che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale) da stipularsi per l'accesso alla banca dati demografica del Comune di Grumo Nevano con le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori di pubblici servizi che ne facciano richiesta in quanto necessitano di accedere alle informazioni anagrafiche in ragione dei rispettivi compiti d'istituto, ovvero per effettuare attività di accertamento d'ufficio o di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà;
- = **di approvare** la relativa modulistica: allegati A, B, C, D, Modulo di richiesta di stipula della convenzione, Modello 1 (Responsabile del trattamento dei dati), Modello 2 (Incaricati del trattamento);
- = **di stabilire** che lo schema-tipo di Convenzione e la modulistica allegata, potranno subire integrazioni e variazioni che, se di minima entità, non richiederanno un'ulteriore approvazione, compresi gli adeguamenti necessari per l'attuazione dell'ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente);
- = **di dare atto** che per realizzare quanto sopra detto si utilizzerà il sistema informatico comunale, gestito dalla ditta Dedagroup Public Services Srl di Trento, senza ulteriori oneri finanziari per il Comune;
- = **di dare atto** altresì che l'attivazione dei collegamenti non comporta, a norma del D.Lgs. n. 82/2005 come modificato dal D.Lgs. n. 179/2016, alcun onere a carico dei soggetti convenzionati;
- = **di incaricare** il Responsabile del 1° Settore Affari Generali e Personale, competente anche per l'informatizzazione del Comune, il Responsabile del 2° Settore Politiche Sociali e Demografico, nonché il Responsabile di procedimento del Servizio demografico informatizzato, dell'esecuzione del presente atto per quanto di rispettiva competenza, dando loro mandato di apportare le modifiche che si renderanno necessarie per consentire, funzionalmente ai fini istituzionali, l'accesso controllato e tracciabile in sola consultazione alla banca dati demografica;
- = **di dare mandato** al Responsabile del 2° Settore Politiche Sociali e Demografico della stipulazione delle Convenzioni che verranno richieste da Pubbliche Amministrazioni e Gestori di pubblici servizi nonché di comunicare la possibilità di rinnovare la richiesta di Convenzione a quanti di essi erano già convenzionati con il vecchio sistema informatico;
- = **di dare mandato** al Responsabile del 2° Settore e al Responsabile di procedimento del Servizio demografico informatizzato di articolare le singole Convenzioni in funzione delle necessità del richiedente, determinate dai compiti di istituto del medesimo, modulando ed integrando di conseguenza i profili di abilitazione, tipologia e quantità delle informazioni consultabili, in applicazione dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza di cui al D.Lgs. 196/2003;
- = **di pubblicare** lo schema di Convenzione-tipo nel sito istituzionale nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente e dare comunicazione all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);
- = **di dare atto** che questa deliberazione non comporta maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio, né riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.

data 19/12/2017

Il Sindaco f.f.  
Dott. Carmine D'Aponte




Pareri dei Responsabili di Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000

Parere di regolarità tecnica:

- favorevole  
 non favorevole

data 28-11-2017

Il Responsabile del 2° Settore  
Dott. Ferdinando Tavasso




Parere di regolarità contabile:

- favorevole  
 non favorevole

data 30/11/2017

Il Responsabile di Ragioneria  
Dott. Raffaele Campanile



## Schema di Convenzione per l'attivazione di un collegamento telematico finalizzato alla consultazione online della banca dati anagrafica del Comune di Grumo Nevano da parte di Amministrazioni Pubbliche e Gestori di pubblici servizi.

L'anno \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella residenza municipale,

con la presente Convenzione

= il Comune di GRUMO NEVANO (NA), con sede in \_\_\_\_\_, Codice Fiscale 80025240633, rappresentato in questo atto da \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Responsabile del 2° Settore, che agisce nel presente atto, in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione che rappresenta, di seguito chiamato per brevità anche "Comune" o "Ente erogatore";

= e \_\_\_\_\_ (denominazione dell'Ente) con sede in \_\_\_\_\_, indirizzo \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, rappresentato in questo atto da \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nelle funzioni di \_\_\_\_\_, che agisce nel presente atto, in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione che rappresenta, di seguito chiamata per brevità anche "Ente fruitore";

### PREMESSO CHE:

= con Deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.2017 è stato approvato lo schema di convenzione per l'accesso on line alla banca dati anagrafica del Comune di Grumo Nevano;  
= in data \_\_\_\_\_ con prot. n. \_\_\_\_ è stata presentata richiesta di adesione alla convenzione per la fruibilità telematica dei dati relativi alla banca dati anagrafica del Comune di Grumo Nevano da parte della Pubblica Amministrazione/ Gestore di pubblico servizio \_\_\_\_\_, utilizzando l'apposito **Modulo per la richiesta di stipula della convenzione** presente sul sito web del Comune.

**VALUTATA** la legittimità della richiesta in considerazione delle motivazioni di pubblica utilità rappresentate;

### VISTI:

= la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 sulla tenuta dell'Anagrafe della popolazione residente, così come modificata dall'art. 2 quater della Legge 28 febbraio 2001, n. 26 in tema di indice nazionale delle anagrafi (INA) e dall'art. 1 novies della Legge 31 maggio 2005, n. 88 in tema di sistema di accesso ed interscambio anagrafico (SAIA);  
= il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (*Nuovo Regolamento Anagrafico*);  
= la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., sul procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi;  
= il comma 3 dell'art. 2 del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6 (*Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale*), convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 17 marzo 1993 n. 63, che prescrive che i Comuni devono consentire l'attivazione di collegamenti telematici con tutti gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o che erogano servizi di pubblica utilità;  
= il comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*), che stabilisce che gli Enti Locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni tra le Amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale;  
= il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico sulla documentazione amministrativa*);  
= il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*);

= il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD*);  
= il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);  
= le "Linee Guida per la stesura delle Convenzioni per la fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni - art. 58, comma 2 del CAD -", pubblicate nel giugno 2013 dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);  
= la Legge 11 agosto 2014, n. 114 (che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e ha stabilito misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) e in particolare l'art. 24 quinquies che prescrive che le Pubbliche Amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa;  
= le "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche" approvate dal Garante della privacy con Provvedimento del 2 luglio 2015;

#### **CONSIDERATO che:**

= l'art. 50, comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*) precisa che qualunque dato trattato da una Pubblica Amministrazione, con le esclusioni esplicitamente previste dalla legge, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;  
= il già citato art. 43, del D.P.R. 445/2000, al comma 4, relativo agli accertamenti d'ufficio, prevede che al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali;  
= che il sistema informatico del Comune di Grumo Nevano, gestito dalla ditta Dedagroup Public Services Srl di Trento, consente l'accessibilità e la fruibilità on-line dei dati della popolazione residente anche da parte di altre Pubbliche Amministrazioni e Gestori di pubblici servizi, ai soli fini strettamente necessari per lo svolgimento dell'attività cui sono preposti e nel rispetto di tutti i requisiti previsti in materia di sicurezza dei dati personali e delle disposizioni contenute, anche al di fuori del normale orario di apertura degli uffici;

#### **CONVENGONO QUANTO SEGUE**

##### **Art.1 - (Definizioni)**

**Ente erogatore:** la Pubblica Amministrazione, Comune di Grumo Nevano, titolare del trattamento dei dati personali che mette a disposizione a titolo gratuito l'accesso alle proprie banche dati;

**Ente fruitore:** la Pubblica Amministrazione, il Concessionario e il Gestore di un servizio pubblico, richiedente che accede via web, in qualità di autonomo titolare, ai dati personali resi disponibili dall'erogatore per finalità istituzionali (controllo sulle dichiarazioni sostitutive ecc.);

**Dati in consultazione:** la possibilità di accedere al dato in esclusiva visualizzazione e lettura senza che sussista un sistema tecnologico che consenta la sua estrazione automatica; il dato rimane pertanto all'interno del sistema informativo del Comune;

**Dato in fruibilità:** la possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra amministrazione; il trasferimento del dato non modifica la sua titolarità;

**Visura anagrafica:** documento informatico erogato, ai sensi dell'art. 43, comma 4, del DPR 445/2000, dal sistema informativo del comune di Grumo Nevano, contenente informazioni anagrafiche certificate per le pubbliche amministrazioni, concessionari e gestori di pubblici servizi;

**Sistema informativo anagrafico/stato civile:** il sistema informativo integrato costituito da hardware, software di base e software applicativo proprietario che consente l'inserimento dei dati anagrafici/stato civile e la loro conservazione previo trattamento autorizzato da parte degli Ufficiali d'Anagrafe/Stato Civile, incaricati ai sensi del D.Lgs. 196/2003;

**Sito internet del Comune di Grumo Nevano:** <http://www.comune.grumo-nevano.na.it>

## **Art. 2 - (Oggetto della convenzione)**

1. Il Comune di Grumo Nevano autorizza il soggetto fruitore sopra rappresentato ad effettuare accessi diretti tramite collegamento telematico via web per la consultazione della banca dati anagrafica, anche oltre il normale orario di apertura degli uffici comunali, al fine dell'acquisizione di dati necessari e sufficienti all'adempimento dei propri compiti istituzionali, ovvero allo svolgimento di attività di accertamento d'ufficio o di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, nel rispetto della normativa vigente e con le modalità e i limiti specificati nei successivi articoli.
2. Il venir meno di tali finalità di accesso dovrà essere immediatamente comunicato dall'Ente fruitore al Comune e darà luogo alla risoluzione della presente convenzione.

## **Art. 3 - (Consultazione dei dati)**

1. Il Comune di Grumo Nevano consente l'accesso telematico tramite web ad un servizio di consultazione anagrafica che rende disponibili le informazioni relative all'anagrafe della popolazione sotto forma di visure e stampa delle informazioni visualizzate con una modalità semplificata attraverso il "Portale del cittadino" a cui si accede dal sito <http://grumo.soluzionipa.it/portal/> e da cui si otterrà una visura anagrafica secondo il dettaglio riportato nell'**allegato A** della presente convenzione.
2. La tipologia delle informazioni accessibili è determinata dal profilo di accesso del soggetto fruitore, attribuito in base alle esigenze del medesimo rispetto allo svolgimento dei propri compiti istituzionali in applicazione dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza di cui al D. Lgs. n. 196/2003.
3. Le informazioni personali acquisite dall'archivio anagrafico devono essere trattate unicamente da parte di soggetti incaricati dall'ente fruitore per svolgere solo le funzioni che hanno legittimato il collegamento.
4. Le informazioni ottenute tramite il collegamento telematico si riferiscono a cittadini residenti, o comunque iscritti in anagrafe in base alle nuove regole sul cambio di residenza in tempo reale, o che sono stati residenti.
5. In caso di innovazioni normative sulle competenze, sui procedimenti o sulla legittimità degli stessi trattamenti di dati, le modalità tecniche di accesso e consultazione potranno essere modificato su richiesta dell'Ente.
6. L'ente fruitore che necessita di elenchi di dati in fruizione dovrà inoltrare direttamente al settore dei servizi demografici lo schema dei dati anagrafici da estrarre, la loro logica, formato e codifiche, indicando le motivazioni e le disposizioni normative o regolamentari che ne legittimano la fruizione.
7. Il Comune si riserva la facoltà di limitare l'accesso ai dati qualora per ragioni organizzative o tecnologiche si rendano necessarie operazioni di manutenzione o revisione dell'accesso telematico.

## **Art. 4 - (Titolarità della banca dati)**

1. Il Comune di Grumo Nevano conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni contenute nella banca dati anagrafica e del relativo sistema di ricerca, ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati; ha, altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche, nonché a sopraggiunte modifiche normative.
2. La banca dati è di esclusiva titolarità del Comune di Grumo Nevano e non può essere duplicata. Non è consentito riprodurre o diffondere le informazioni contenute nella banca dati o utilizzarle per fini diversi da quelli contemplati dalla presente convenzione.

## **Art. 5 - (Impegni ed assicurazioni dell'Ente fruitore per l'utilizzo dei dati)**

1. L'Ente fruitore s'impegna a:
  - utilizzare l'accesso alla banca dati per la consultazione delle informazioni la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni di trattamento oggetto della propria attività istituzionale,
  - non richiedere al Comune controlli sulle autocertificazioni rese dai cittadini o certificati che possano essere acquisiti tramite l'accesso alla banca dati;
  - svolgere il servizio di consultazione nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le modalità

di seguito specificate;

- comunicare al Comune l'elenco degli utenti che devono essere abilitati all'interrogazione della banca dati specificando il profilo di accesso necessario al perseguimento del fine istituzionale, secondo le modulazioni di cui all'**allegato B**;
- informare i propri utenti sulle norme relative all'accesso alla rete del Comune e su quanto stabilito dalla presente convenzione, compresi gli allegati. Ogni utente abilitato dovrà essere incaricato al trattamento ai sensi dell'art. 6 della presente convenzione trasmettendo tempestivamente tale informativa al Comune affinché possa procedere all'abilitazione dell'identificato.

#### **Art. 6 - (Responsabile e incaricati al trattamento)**

1. L'Ente fruitore s'impegna ad adempiere i compiti indicati nel Disciplinare privacy di cui all'**allegato C** che viene sottoscritto per presa visione.
2. Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 196/2003 l'Ente fruitore individua il Responsabile del trattamento, alla cui nomina provvederà con specifico atto, tra i soggetti che, per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati stabilite dal Codice della Privacy, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, utilizzando l'apposito **Modello 1** presente sul sito web del Comune.
3. Il Responsabile del trattamento s'impegna a identificare e nominare gli Incaricati del trattamento ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 196/2003, e vi provvederà utilizzando il **Modello 2** presente sul suddetto sito.
4. In caso di sostituzione del Responsabile del trattamento, l'Ente fruitore si impegna a comunicare tempestivamente via PEC al Comune di Grumo Nevano le generalità del nuovo Responsabile.

#### **Art. 7 - (Modalità di accesso)**

1. Il Comune assicura l'accesso alla banca dati anagrafica e di stato civile informatizzati tramite collegamento telematico sulla base delle caratteristiche tecniche specificate nell'**allegato D**.  
Il Comune potrà variare le modalità tecniche di accesso in riferimento all'evoluzione tecnologica e normativa dandone debitamente preavviso.
2. Il collegamento telematico alla banca dati anagrafica avviene mediante specifica assegnazione a ciascun utente abilitato dall'ente fruitore di credenziale di accesso ed autenticazione costituite da una coppia *username/password* su un server della rete informatica comunale.
3. Alle credenziali il Comune attribuisce uno specifico profilo di autorizzazione, secondo il livello di accesso richiesto e motivato mediante compilazione di apposito modulo, al fine di garantire un accesso alle informazioni adeguato e conforme agli specifici interessi istituzionali.
4. L'Ente fruitore s'impegna affinché non si verifichi l'accesso contemporaneo da più postazioni di lavoro con lo stesso identificativo.
5. Il Comune si riserva di disabilitare gli accessi, qualora si rilevino anomalie nell'utilizzo del sistema, comportamenti a rischio o in caso di perdurante inutilizzo. A tal fine il Comune farà controlli a campione.
6. Il soggetto fruitore ed il responsabile del trattamento si impegnano a mantenere le credenziali segrete, a non divulgarle e a garantirne una idonea conservazione. In caso di smarrimento delle credenziali o per altre ragioni di sicurezza il responsabile del trattamento s'impegna a darne immediata notizia al Comune, a richiedere la disabilitazione del collegamento e la consegna di nuove credenziali.
7. Le postazioni di lavoro allestite dal soggetto fruitore per il collegamento telematico con la banca dati comunale devono essere collocate in luogo non accessibile a terzi e poste sotto il controllo del responsabile del trattamento. L'Ente fruitore s'impegna a prevedere il blocco della sessione ogniqualvolta l'utente si allontani dalla postazione di lavoro connessa alla banca dati comunale.
8. Il Comune di Grumo Nevano è legittimato a tracciare gli accessi sul proprio sistema informativo, e a memorizzare le posizioni consultate, a tutela dei cittadini e del loro diritto alla privacy. Tali registrazioni, effettuate per esclusive ragioni di monitoraggio e controllo, possono essere messe a disposizione dell'autorità giudiziaria in caso di violazione delle norme vigenti.

#### **Art. 8 - (Limitazione e responsabilità)**

1. Il Comune di Grumo Nevano è sollevato da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale:
- a) per la corretta applicazione da parte dell'ente fruitore delle misure di sicurezza e dei vincoli di riservatezza stabiliti dal D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni;
  - b) per i danni diretti o indiretti che possano derivare in conseguenza dell'uso dei dati acquisiti tramite collegamento telematico con la banca dati anagrafica;
  - c) per i danni derivanti da interruzioni o ritardi o errori nella elaborazione o trasmissione dei dati, ovunque si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati.

#### **Art. 9 - (Obbligo di riservatezza)**

1. Il soggetto fruitore s'impegna ad utilizzare le informazioni ottenute tramite il collegamento esclusivamente per fini istituzionali, nel rispetto delle norme vigenti, anche in materia di banche dati, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza delle informazioni individuali e del segreto statistico assumendosi ogni responsabilità in ordine all'utilizzo o al trattamento improprio o illecito e alle conseguenti eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi, sollevando al riguardo il Comune di Grumo Nevano da ogni responsabilità;
2. Il soggetto fruitore s'impegna altresì ad adottare ogni misura necessaria ad evitare indebiti utilizzi delle medesime informazioni e garantisce la riservatezza dei dati, elaborazioni o quant'altro connesso al collegamento concesso.

#### **Art. 10 - (Costi)**

1. Non sono dovuti al comune oneri economici da parte dell'Ente fruitore del servizio.
2. Rimangono a carico dell'Ente fruitore i costi derivanti dalla connessione a Internet.

#### **Art. 11 - (Durata della convenzione)**

1. La presente convenzione sostituisce integralmente ogni precedente accordo, in materia di accesso ai dati anagrafici, intercorso tra il Comune di Grumo Nevano ed il soggetto fruitore.
2. La convenzione ha durata di anni 3 (tre) dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo esplicito.

#### **Art. 12 - (Foro competente)**

1. Il foro competente a risolvere qualsiasi controversia direttamente o indirettamente connessa alla presente convenzione è quello di Napoli: ~~N o N~~

#### **Art.13 - (Recesso)**

1. Le parti danno atto e convengono che il Comune di Grumo Nevano si riserva di recedere dalla convenzione per ragioni di pubblico interesse con effetto immediato, senza che l'Ente fruitore, debitamente informato sul punto con la presente clausola, possa pretendere alcunché a qualsivoglia titolo nei confronti del Comune, nel caso in cui l'Amministrazione erogatrice ovvero le autorità di controllo e garanzia (Autorità garante per la protezione dei dati personali, DigitPa o altri), anche nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 58 del CAD, ravvisino nella gestione ed utilizzo del servizio elementi di criticità e/o altri profili di non congruità ovvero segnalino eccezioni di altra natura.
2. Le parti si riservano, altresì, di apportare alla presente convenzione le modifiche e/o integrazioni eventualmente richieste dalle autorità di cui al comma precedente.

#### **Art. 14 - (Registrazione)**

1. La presente convenzione redatta in due copie originali, non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

*Letto, approvato e sottoscritto a Grumo Nevano (NA) in data \_\_\_\_\_.*

**PER IL COMUNE DI GRUMO NEVANO**

**PER L'ENTE FRUITORE**

## VISURE ANAGRAFICHE

Il sistema consente di effettuare visure relative a:

- residenti
- iscritti nell' A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero)
- emigrati
- deceduti
- irreperibili

### Avvertenze

La visura anagrafica è riprodotta ai sensi dell'art. 43, comma 4, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445<sup>1</sup> (*Norme sulla documentazione amministrativa*) ed ha il valore di riproduzione informatica ai sensi dell'art. 2712 del Codice Civile<sup>2</sup>.

Non tutte le notizie riportate nelle schede anagrafiche sono certificabili, come stabilito dall'art. 35, comma 2, del D.P.R. 30.5.1989 n. 223<sup>3</sup> (*Regolamento anagrafico della popolazione residente*).

Hanno diritto di accesso alla consultazione della visura solo le Pubbliche Amministrazioni, le Forze dell'ordine e i Gestori di servizi pubblici.

E' consentito l'accesso alla consultazione solo per le visure strettamente necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente consultante.

<sup>1</sup> Art. 43 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (*Accertamenti d'ufficio*)

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui e' necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

3. L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica.

4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.

5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

<sup>2</sup> Art. 2712 del Codice Civile (*Riproduzioni meccaniche*).

Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.

<sup>3</sup> Art. 35 del D.P.R. 30.5.1989 n. 223 (*Contenuto dei certificati anagrafici*)

1. I certificati anagrafici devono contenere l'indicazione del comune e della data di rilascio; l'oggetto della certificazione; le generalità delle persone cui la certificazione si riferisce, salvo le particolari disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e la firma dell'ufficiale di anagrafe.

2. Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio, il domicilio digitale, la condizione di senza fissa dimora e il titolo di soggiorno.

3. Il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiare quale risulta dall'anagrafe all'atto del rilascio del certificato.

4. Previa motivata richiesta, l'ufficiale di anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse.

5. Presso gli uffici anagrafici, gli iscritti esercitano i diritti di cui alla parte I, titolo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sui dati contenuti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nei limiti e nel rispetto delle modalità previsti dal medesimo decreto legislativo.

## PROFILI DI ACCESSO

Il sistema consente la visura dei dati per le **posizioni anagrafiche** sotto elencate, che si articolano a loro volta in **cartelle** [indicate nelle parentesi quadre]; ogni cartella contiene i **dati anagrafici e di stato civile** relativi alla persona per cui si effettua la ricerca.

- **Residenti** [Scheda Anagrafica] [Nascita] [Matrimonio] [Elettorale] [Documenti] [Famiglia].
- **A.I.R.E.** [Scheda Anagrafica] [Nascita] [Elettorale] [Famiglia].
- **Emigrati** [Scheda Anagrafica] [Nascita] [Matrimonio] [Documenti] [Famiglia].
- **Deceduti** [Scheda Anagrafica] [Nascita] [Matrimonio] [Decesso] [Documenti] [Famiglia] [Vicende].
- **Irreperibili** [Scheda Anagrafica] [Nascita] [Documenti] [Famiglia].

### Attenzione:

Le norme anagrafiche stabiliscono che *“non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio, il domicilio digitale, la condizione di senza fissa dimora e il titolo di soggiorno”* (art. 35, comma 2 del D.P.R. 223/1989 – Regolamento anagrafico).

Pertanto ciò dovrà essere tenuto in debita considerazione dall'Ente fruitore che, sottoscrivendo la Convenzione, avrà accesso alla visura dei dati.

Lo stesso Ente dovrà anche tener conto che i dati di cui alla norma citata, non essendo certificabili, hanno un valore solo indicativo e che essi si riferiscono in genere all'epoca in cui la persona è stata iscritta in anagrafe oppure all'ultima volta che ha comunicato una variazione di indirizzo o di stato civile; pertanto, questi dati, oltre a non essere certificabili, non possono essere considerati neanche 'aggiornati' in tempo reale.

La stessa norma anagrafica stabilisce altresì che *“previa motivata richiesta, l'ufficiale di anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse”* (art. 35, comma 4 del D.P.R. 223/1989 – Regolamento anagrafico).

Considerato che i dati presenti nelle cartelle in cui si articolano le suddette posizioni anagrafiche (Residenti, A.I.R.E., Emigrati, Deceduti, Irreperibili) contengono sempre anche informazioni 'storiche' (ad esempio: da quale data si è residenti ad un determinato indirizzo; oppure da quale data si è entrati a far parte della famiglia anagrafica etc.), è consigliabile che gli enti richiedenti la stipula della Convenzione (Pubbliche Amministrazioni, Forze dell'ordine e Gestori di pubblici servizi) indichino nella richiesta il motivo (o i motivi) per cui hanno necessità di acquisire questo tipo di dati.

## I PROFILI DI ACCESSO SONO 2:

### PROFILO ALFA - riservato alle Forze dell'ordine e all'Autorità giudiziaria

che consente la visura dei seguenti dati:

- Residenti** [Scheda Anagrafica] [Nascita] [Matrimonio] [Elettorale] [Documenti] [Famiglia].
- A.I.R.E.** [Scheda Anagrafica] [Nascita] [Elettorale] [Famiglia].
- Emigrati** [Scheda Anagrafica] [Nascita] [Matrimonio] [Documenti] [Famiglia].
- Deceduti** [Scheda Anagrafica] [Nascita] [Matrimonio] [Decesso] [Documenti] [Famiglia] [Vicende].
- Irreperibili** [Scheda Anagrafica] [Nascita] [Documenti] [Famiglia].

### Profilo BETA - per tutte le altre Pubbliche Amministrazioni e per i Gestori di pubblici servizi

che consente la visura dei seguenti dati:

- Residenti** [Scheda Anagrafica] [Nascita] [Famiglia].
- A.I.R.E.** [Scheda Anagrafica] [Nascita] [Famiglia].
- Emigrati** [Scheda Anagrafica] [Nascita] [Matrimonio] [Famiglia].
- Deceduti** [Scheda Anagrafica] [Nascita] [Matrimonio] [Decesso] [Famiglia] [Vicende].
- Irreperibili** [Scheda Anagrafica] [Nascita] [Famiglia].

**DISCIPLINARE PRIVACY  
(COMPITI DEL RESPONSABILE AI SENSI DELL'ART.29 DEL D.LGS. 196/2003)**

Il Responsabile è tenuto a:

- a) individuare e nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, impartendo loro, anche per iscritto, idonee istruzioni;
- b) vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati;
- c) adottare e rispettare le misure di sicurezza previste nel Disciplinare tecnico allegato al citato Decreto legislativo;
- d) vigilare sul rispetto delle predette misure da parte degli incaricati;
- e) verificare periodicamente lo stato di applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché il buon funzionamento delle misure di sicurezza adottate;
- f) predisporre, se richiesta dal comune di Grumo Nevano, Titolare del trattamento, una relazione scritta in ordine a tutti gli adempimenti eseguiti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, da inviare allo stesso;
- g) distruggere i dati personali in caso di cessazione del trattamento degli stessi, provvedendo alle necessarie formalità di legge;
- h) comunicare al Comune di Grumo Nevano qualsiasi notizia relativa a possibili anomalie riscontrate nel corso del trattamento, così come eventuali nuovi trattamenti da iniziare provvedendo agli adempimenti conseguenti;
- i) evadere tempestivamente tutte le richieste di terzi interessati, dirette a far valere uno qualsiasi o più dei diritti di cui all'art.7 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e a darne immediata notizia al Comune di Grumo Nevano, inviando anche copia della relativa risposta e in ogni caso, dei provvedimenti eventualmente adottati al riguardo;
- j) provvedere a contattare il Comune di Grumo Nevano, nel caso in cui pervenissero comunicazioni di qualsiasi genere da parte dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, relativamente al trattamento di cui è Responsabile, al fine di concordare congiuntamente l'evasione della richiesta e gli eventuali successivi provvedimenti da adottare.

## CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA DI CONSULTAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI DEL COMUNE DI GRUMO NEVANO (NA)

### Oggetto

Con il presente documento vengono descritte le caratteristiche tecniche del sistema di consultazione tramite "Visure" in riferimento ai requisiti indicati dal Codice dell'Amministrazione Digitale, dalle "Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni" (emanate nel giugno 2013, versione 2.0) e dalle "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche" approvate in data 2 luglio 2015 dal Garante alla privacy (pubblicate nella G.U. n. 179 del 4.08.2015).

### Descrizione dell'infrastruttura tecnologica

Il sistema di consultazione tramite "Visure" è una procedura web installata su server della rete del Comune di Grumo Nevano.

Il sistema è pubblicato ed accessibile da Internet attraverso un meccanismo di reverse proxy e firewalling, che "maschera" e limita attraverso opportuni filtri, l'accesso ai dati.

### Modalità di accesso

L'accesso al sistema avviene via web su canale sicuro HTTPS.

### Servizi per l'accesso ai dati

Il sistema offre funzioni di ricerca e consultazione dei dati anagrafici di cittadini residenti nel Comune di Grumo Nevano attraverso diversi profili autorizzativi per lo svolgimento dei soli compiti istituzionali dell'ente consultante (allegato B).

Il sistema prevede la possibilità di ricerca indicando: cognome/nome e data di nascita; cognome/nome e indirizzo; codice fiscale.

### Livelli di servizio

Il sistema di consultazione è attivo 24 h su 24 – sette giorni alla settimana; l'erogazione dello stesso è subordinata al funzionamento dell'infrastruttura ICT ( Informatica e TeleComunicazioni).

L'assistenza può essere sempre richiesta via e-mail, telefonica è garantita durante gli orari d'uffici, garantendo gli stessi livelli di servizio erogati all'attuale portale di visure enti.

### Aspetti di protezione dei dati personali

L'accesso ai dati personali consultabili è stabilito dalla convenzione sottoscritta dal Comune di Grumo Nevano con l'Ente fruitore tenendo in considerazione le necessità minime che lo stesso ha di trattare il dato consultato.

L'accesso alla banca dati anagrafica è effettuato in modo limitato alle sole tabelle della banca dati oggetto delle informazioni d'interesse attraverso un utente di sola lettura che non può in alcun modo effettuare modifiche alle informazioni stesse.

### Selezione dei dati

Il livello di dettaglio delle informazioni restituite è attribuibile ad ogni singolo operatore attraverso livelli di accesso distinti che prevedono la selezione delle informazioni personali oggetto di accesso, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza concordati con il fruitore sulla base delle proprie esigenze istituzionali.

### Procedura di autenticazione e autorizzazione degli utenti

L'accesso al sistema avviene via web attraverso l'utilizzo di password univoche create su richieste dell'ente interessato che indica i dati anagrafici degli operatori da abilitare.

Le credenziali vengono inviate via e-mail al referente per la relativa distribuzione con obbligo cambio password al primo accesso.

## Misure di sicurezza

Il sistema è erogato tramite canale https attraverso l'uso di un certificato digitale rilasciato da CA accreditata che protegge la trasmissione dei dati dal rischio d'intercettazione delle credenziali e dei dati personali tramite meccanismi crittografici di adeguata robustezza.

La configurazione della postazione dev'essere garantita dal fruitore secondo le regole dell'infrastruttura locale di collegamento utilizzata e messa a disposizione al proprio personale.

Gli accessi alle banche dati avvengono soltanto tramite l'uso di postazioni di lavoro connesse alla rete Ip dell'ente autorizzato.

L'applicazione è realizzata con protocolli di sicurezza provvedendo ad asseverare l'identità digitale dei server erogatori dei servizi tramite l'utilizzo di certificati digitali conformi alla norma tecnica ISO/IEC 9594-8:2014, emessi da una Certification Authority e riconosciuti dai più diffusi browser e sistemi operativi.

Le procedure di registrazione avvengono con il riconoscimento diretto e l'identificazione certa dell'utente.

Le regole di gestione delle credenziali di autenticazione prevedono, in ogni caso:

- l'identificazione univoca di una persona fisica;
- processi di emissione e distribuzione delle credenziali agli utenti in maniera sicura;
- le credenziali sono costituite da un dispositivo in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato provvisto di una coppia username/password.

La gestione delle password prevede che:

- la persona fisica si registra al portale mediante l'apposita gestione, definendo la username e la password;
- le password devono rispondere a requisiti di complessità (almeno otto caratteri, uso di caratteri alfanumerici, lettere maiuscole e minuscole, caratteri estesi);
- quando l'utente si allontana dal terminale, la sessione deve essere bloccata, anche attraverso eventuali meccanismi di time-out;
- le credenziali verranno bloccate a fronte di reiterati tentativi falliti di autenticazione;
- i sistemi software, i programmi utilizzati e la protezione antivirus devono essere costantemente aggiornati sia sui server che sulle postazioni di lavoro;
- la procedura di autenticazione dell'utente sarà protetta dal rischio di intercettazione delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza adeguata;
- gli accessi saranno controllati al fine di garantire che avvengano nell'ambito di intervalli temporali o di data predeterminati, eventualmente definiti sulla base delle esigenze d'ufficio;
- anche al fine di ottemperare all'obbligo di comunicare al Garante entro 48 ore i casi di data breach, l'ente erogatore e l'ente fruitore si impegnano a comunicare tempestivamente:
  - a) incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza afferenti la fruibilità di dati oggetto di convenzione;
  - b) ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni) in caso di consultazione on line;
  - c) ogni modificazione tecnica od organizzativa del proprio dominio, che comporti l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole di sopra riportate o la loro perdita di efficacia;
- tutte le operazioni di trattamento di dati personali effettuate dagli utenti autorizzati, ivi comprese le utenze di tipo applicativo e sistemistico, devono essere adeguatamente tracciate.

Al tal fine:

- il fruitore deve fornire all'erogatore, contestualmente ad ogni transazione effettuata, il codice identificativo dell'utenza che ha posto in essere l'operazione;-
- il suddetto codice identificativo, deve essere comunque riferito univocamente al singolo utente incaricato del trattamento che ha dato origine alla transazione.

Le misure di sicurezza sono periodicamente riconsiderate e adeguate ai progressi tecnici ed all'evoluzione dei rischi.

Il sistema "Visure" prevede la registrazione delle operazioni di consultazione e ricerca effettuate dall'operatore.

Tali operazioni sono archiviate in tabella di "LOG" e possono essere consultate attraverso meccanismi di reporting per individuare eventuali abusi di accesso da parte degli operatori.

Le operazioni di trattamento di dati personali effettuati dagli utenti autorizzati sono adeguatamente tracciate: le modalità di accesso al sistema danno garanzia di riconducibilità al codice identificativo dell'utenza; il codice identificativo è riferito al singolo utente incaricato del trattamento, il fruitore deve garantire la possibilità di identificare l'utente nei casi in cui ciò si renda necessario.

## Periodicità di aggiornamento dei dati

I dati sono aggiornati alla notte precedente.

OGGETTO: RICHIESTA DI STIPULA DELLA CONVENZIONE PER L'ACCESSO TELEMATICO ALLA BANCA DATI DELL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE DEL COMUNE DA PARTE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, FORZE DI POLIZIA E GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
(indicare il ruolo legale) ed in rappresentanza del \_\_\_\_\_  
(indicare la Pubblica Amministrazione procedente /Forza di polizia/ il Gestore del pubblico servizio /Organismo di diritto pubblico / Ente che svolge servizi rilevanti per i cittadini):

Visto l'art. 43 del T.U. sulla documentazione amministrativa;  
Visto l'art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011;  
Vista la Deliberazione del Comune di Grumo Nevano G.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per l'accesso telematico alla banca dati dell'Anagrafe, con i relativi allegati;

**CHIEDE**

di stipulare la Convenzione per l'accesso in consultazione della banca dati demografica dell'Anagrafe del Comune di Grumo Nevano, la cui conoscenza è necessaria allo svolgimento delle attività istituzionali del proprio Ente, con il seguente profilo di accesso il cui dettaglio è riportato nell'allegato B alla convenzione (segnare con una crocetta):

- profilo ALFA (riservato alle Forze dell'ordine e all'Autorità giudiziaria).  
 profilo BETA (per tutte le altre Pubbliche Amministrazioni e per i Gestori di pubblici servizi).

Il sottoscritto dichiara di aver preso piena cognizione dello schema di Convenzione e del contenuto dei suoi allegati (indicati con A, B, C, D, questo Modulo di richiesta, il Modello 1 per designare il Responsabile del trattamento dei dati, il Modello 2 per gli Incaricati) per quanto riguarda le tipologie di visure, i profili di accesso, le limitazioni di legge in ordine alla possibilità di certificare alcune tipologie di dati contenuti negli archivi anagrafici, il disciplinare per la tutela della privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003, le caratteristiche tecniche del sistema di consultazione informatico.

Il sottoscritto dichiara altresì che:

- NON ha necessità di acquisire attestazioni di situazioni anagrafiche pregresse (i dati 'storici');  
 ha necessità di acquisire attestazioni di situazioni anagrafiche pregresse (i dati 'storici') per i seguenti motivi: \_\_\_\_\_

A tal fine comunica i dati necessari alla redazione e stipula della Convenzione in oggetto:

**GENERALITÀ DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE FRUITORE CHE SOTTOSCRIVERÀ LA CONVENZIONE**

(cognome e nome) \_\_\_\_\_  
qualifica \_\_\_\_\_  
nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ Prov. (\_\_\_\_)  
codice fiscale \_\_\_\_\_  
recapito telefonico \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_  
pec \_\_\_\_\_

**GENERALITÀ DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI  
(se diverso dal legale rappresentante che sottoscriverà la convenzione)**

(cognome e nome) \_\_\_\_\_  
qualifica \_\_\_\_\_  
nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ Prov. (\_\_\_\_)  
codice fiscale \_\_\_\_\_  
recapito telefonico \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_  
pec \_\_\_\_\_

(luogo) \_\_\_\_\_, (data) \_\_\_\_\_

per l'Ente fruitore richiedente:  
il Legale rappresentante

**Documenti che si allegano:**

- copia del documento di identità del richiedente/Legale rappresentante
- copia del documento di identità del soggetto incaricato della sottoscrizione della Convenzione
- copia del documento di identità del Responsabile esterno del trattamento dei dati designato dal richiedente

**Atto di nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati**  
(Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, art. 29)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che, con atto \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, il Sig. \_\_\_\_\_ nat. a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ è stato designato dal proprio Ente di appartenenza \_\_\_\_\_ Responsabile del trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie e strumentali rispetto all'esecuzione della **Convenzione stipulata con il Comune di Grumo Nevano in data \_\_\_\_\_** avente ad oggetto l'accesso alla banca dati demografica dell'Anagrafe;

Considerato l'art. 29, comma 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 196/2003;

Richiamato l'art. 30 del D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", relativo agli incaricati del trattamento;

Rilevato che per lo svolgimento di tale servizio, il suddetto soggetto tratta dati personali di cui è Titolare l'Amministrazione comunale di Grumo Nevano;

**NOMINA RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO**

il Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ nat. a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ ruolo nell'Ente \_\_\_\_\_

Il Responsabile del trattamento dei dati per la convenzione in oggetto ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati e di osservare le istruzioni impartite dal Titolare, consapevole che qualsiasi utilizzo o trattamento improprio dei dati non conforme alla normativa vigente comporterà l'esclusiva e piena responsabilità dell'Ente fruitore, rimanendo il Comune di Grumo Nevano escluso da ogni responsabilità al riguardo.

In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:

- verificare e controllare che nell'ambito della propria organizzazione il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti degli artt. 11, 18, 19, 20, 21, 22 e 31 del D.Lgs. 196/2003 e coordinarne tutte le operazioni;
  - di rispettare gli obblighi a carico dell'Ente fruitore per l'utilizzo dei dati, di cui alla convenzione citata e documenti allegati;
  - individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati;
  - impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
  - adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell'accesso ai dati.
- Al Responsabile si assegnano inoltre le seguenti istruzioni, da impartire anche a ciascun soggetto nominato come incaricato del trattamento dei dati:
- I dati potranno essere trattati esclusivamente per gli scopi definiti dall'ambito del trattamento indicato e non potranno in alcun modo essere comunicati a terzi non incaricati.
  - Concluso l'incarico assegnato, non potrà conservare copia dei dati e dei programmi del Comune di Grumo Nevano né alcuna documentazione ad essi inerente.
  - Dovranno essere osservate le norme di diligenza, prudenza e cautela finalizzate a prevenire ed evitare lo smarrimento, la distruzione o la perdita di documenti contenenti dati personali, nonché l'accesso o il trattamento da parte di persone non autorizzate. A tal fine dovrà essere assicurata la custodia e l'uso esclusivo e personale delle credenziali di autenticazione rilasciate per il trattamento con l'ausilio di strumenti elettronici, e non dovrà essere lasciato incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante la sessione di trattamento, anche in caso di assenza temporanea dall'ufficio (es. breve e momentaneo allontanamento dalla postazione) ed in particolare negli orari di accesso agli uffici da parte del pubblico esterno.
  - Dovrà garantire il pieno rispetto del Disciplinary tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all'allegato B) al Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2006).
  - Analogamente dovrà essere assicurata la custodia delle chiavi di locali, armadi e cassettiere in cui sono conservati i documenti contenenti dati personali e, in caso di furto o smarrimento, deve essere fatta pronta denuncia al responsabile.
  - In caso di assenza dall'ufficio per cui il medesimo risulta non presidiato, i singoli documenti temporaneamente estratti dall'archivio per motivi di lavoro dovranno essere protetti in luogo custodito e non potranno essere lasciati sulle scrivanie o alla libera visione di terzi.
  - Nel corso del trattamento dovranno essere assunte adeguate misure e adottati appositi accorgimenti affinché i dati trattati non vengano portati alla conoscenza anche occasionale di soggetti terzi che si trovino nei luoghi in cui il trattamento è effettuato.

Grumo Nevano, \_\_\_\_\_

Per presa visione ed accettazione

**Il Responsabile del Servizio**

**Il Responsabile del trattamento esterno**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Atto di nomina dell'Incaricato al trattamento dei dati anagrafici**  
(Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, art. 30)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, nominato **nell'ambito della Convenzione per l'accesso telematico alla banca dati demografica dell'Anagrafe del Comune di Grumo Nevano** ex art. 50-58 D.Lgs. 82/2005 sottoscritta in data \_\_\_\_\_;  
Richiamato l'art. 30 del D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", relativo agli incaricati del trattamento;

**NOMINA INCARICATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

il Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_  
ruolo nell'Ente \_\_\_\_\_  
recapito telefonico \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_  
pec \_\_\_\_\_

In relazione alla suddetta nomina, impartisce le seguenti istruzioni:

- operare i trattamenti dei dati personali forniti dal sistema informativo comunale nei limiti definiti dalla sopraindicata convenzione ed unicamente per gli obblighi derivanti da tale rapporto e nel rispetto di ogni prescrizione contenuta nel D.Lgs. 196/2003, nei relativi allegati, compresi i codici deontologici, nonché delle future modificazioni ed integrazioni della normativa in questione e tenendo conto dei provvedimenti, dei comunicati ufficiali e delle autorizzazioni generali emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- adottare nei modi previsti dal Disciplinare Tecnico, allegato B) al Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003), le misure minime di sicurezza di cui agli art. 33 e 35 del codice e delle eventuali modificazioni o integrazioni che dovessero intervenire ai sensi dell'art. 36 nonché le misure più ampie di cui all'art. 31 del Codice sulla base delle analisi dei rischi effettuate.

All'incaricato del trattamento dei dati si impartiscono inoltre le seguenti istruzioni:

- I dati potranno essere trattati esclusivamente per gli scopi definiti dall'ambito del trattamento indicato e non potranno in alcun modo essere comunicati a terzi non incaricati.
- Concluso l'incarico assegnato, non potrà conservare copia dei dati e dei programmi del Comune di Grumo Nevano né alcuna documentazione ad essi inerente.
- Dovranno essere osservate le norme di diligenza, prudenza e cautela finalizzate a prevenire ed evitare lo smarrimento, la distruzione o la perdita di documenti contenenti dati personali, nonché l'accesso o il trattamento da parte di persone non autorizzate. A tal fine dovrà essere assicurata la custodia e l'uso esclusivo e personale delle credenziali di autenticazione rilasciate per il trattamento con l'ausilio di strumenti elettronici, e non dovrà essere lasciato incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante la sessione di trattamento, anche in caso di assenza temporanea dall'ufficio (es. breve e momentaneo allontanamento dalla postazione) ed in particolare negli orari di accesso agli uffici da parte del pubblico esterno.
- Dovrà garantire il pieno rispetto delle modalità tecniche previste nell'allegato B) al Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2006).
- Analogamente dovrà essere assicurata la custodia delle chiavi di locali, armadi e cassettiere in cui sono conservati i documenti contenenti dati personali e, in caso di furto o smarrimento, deve essere fatta pronta denuncia al responsabile.
- In caso di assenza dall'ufficio per cui il medesimo risulta non presidiato, i singoli documenti temporaneamente estratti dall'archivio per motivi di lavoro dovranno essere protetti in luogo custodito e non potranno essere lasciati sulle scrivanie o alla libera visione di terzi.
- Nel corso del trattamento dovranno essere assunte adeguate misure e adottati appositi accorgimenti affinché i dati trattati non vengano portati alla conoscenza anche occasionale di soggetti terzi che si trovino nei luoghi in cui il trattamento è effettuato.

L'Ente sottoscrittore della convenzione, nella persona del Responsabile esterno del trattamento si riserva ai sensi dell'art. 29 comma 5 del D.Lgs. 196/2003 la facoltà di effettuare verifiche periodiche per vigilare sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamenti delle istruzioni sopra riportate ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Luogo e data \_\_\_\_\_

**Il Responsabile esterno al trattamento**

**L'Incaricato al trattamento**

I sottoscrittori del presente atto di nomina dichiarano di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
Titolare del trattamento è il Comune di Grumo Nevano.

Luogo e data \_\_\_\_\_

**Il Responsabile esterno al trattamento**

**L'Incaricato al trattamento**

**Documenti da allegare:**

- copia di un documento d'identità dell'Incaricato al trattamento dei dati.

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL SINDACO f.f.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Carmine D'Aponte

f.to dott. Vittorio Ferrante

---

---

PER COPIA CONFORME: 20/12/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Vittorio Ferrante

---

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 20/12/2017

viene comunicata con lettera prot. n. 13384 in data 20/12/2017 ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/12/2017

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante